



emesso il 31/05/2016 e depositato in cancelleria dal Giudice designato dal Tribunale di Aosta, Dott. [REDACTED], in data 31.05.2016, dichiarandolo inammissibile e pertanto nullo, in quanto emesso al di fuori delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, 634, 642 c.p.c., e previo disconoscimento del contenuto delle condizioni generali di contratto e dichiarazione di nullità ed inesistenza dei contratti per violazione forme, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 272/2016, Ruolo Generale 602/2016, emesso il 31/05/2016 e depositato in cancelleria dal Giudice designato dal Tribunale di Aosta, Dott. [REDACTED], in data 31.05.2016 dichiarando l'insussistenza del diritto di [REDACTED] SRL UNIPERSONALE a richiedere le somme così come ingiunte, rigettandone le domande, anche per concessione abusiva del credito e intervenuta decadenza ex artt. 1956 - 1957 commi 1 - 3 c.c., per la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole dei contratti, ai sensi delle leggi bancarie e finanziarie e per inesistenza di accordo, oggetto, causa e forma, nonché delle clausole derogatorie dell'art. 33 codice consumo e legge bancaria, di capitalizzazione, di applicazione degli interessi moratori, corrispettivi ed usurari con superamento del tasso soglia nonché dei costi, addebiti e competenze varie ad esse connessi illegittimamente calcolati ed imposti, mai negoziate o pattuite ed in ogni caso vessatorie e nulle, nonché invalidità, nullità ed inesistenza dei contratti (mai rilasciati alle attrici in copia sottoscritta da valido rappresentante legale della banca/finanziaria) e delle condizioni generali di contratto, anche per violazione dell'art. 1325 c.c. (indeterminatezza oggetto, assenza di causa e forma) che hanno regolato i rapporti di dare ed avere relativi al finanziamento e garanzie fideiussorie. IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite, diritti, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. AI SENSI DELL'ART. 93 C.P.C., il sottoscritto difensore chiede al Giudice che nella stessa sentenza di condanna alle spese distraiga in favore suo gli onorari liquidati e non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. IN SEDE ISTRUTTORIA: insiste per l'ammissione delle prove dedotte in corso di causa."

**PER L'APPELLATA [REDACTED] SRL UNIPERSONALE:** "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello proposto dal sig. [REDACTED] poiché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata e condannare l'appellante [REDACTED] al pagamento delle spese e dei compensi di causa. IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere di dover revisionare la sentenza appellata si chiede di confermare il decreto ingiuntivo n. 272/16 emesso dal Tribunale di Aosta e in ogni caso di accertare e dichiarare che [REDACTED] S.r.l. Unipersonale è creditrice, nei confronti dei sig. [REDACTED], della somma di € 27.093,74, oltre ulteriori interessi come contrattualmente previsti dal 01/03/2014 sino al soddisfo e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia."

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 272/16 (R.G. 602/16) del 31.05.2016, il Tribunale di Aosta condannava l'odierno appellante al pagamento, in favore della [REDACTED] S.r.l. unipersonale la somma di € 27.093,74, oltre interessi e spese della procedura quale saldo passivo di due finanziamenti concessi da [REDACTED] S.P.A. con i

contratti n. [REDACTED] in data 7.04.2008 e n. [REDACTED] in data 27.10.2008.

**2.** Con atto di citazione notificato in data 16.09.2016, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il predetto decreto eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in relazione ai crediti di cui era originariamente titolare la predetta Banca, asseritamente ceduti *pro soluto* alla [REDACTED] s.r.l. nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 ed art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, adducendo che detti crediti erano esclusi dalla cessione come risultante dal foglio di inserzione n. 32 della Gazzetta Ufficiale pubblicato il 15.03.2014.

Nel merito, l'opponente:

- contestava la documentazione prodotta quale prova del credito in sede monitoria, assumendo perciò incerta e comunque illiquida la pretesa creditoria avversaria;
- eccepiva la nullità dei contratti di finanziamento prodotti da controparte, non sottoscritti dalla Banca mutuante e comunque contenenti clausole invalide quanto alla pattuizione di interessi e spese di assicurazione.

Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, dichiararsi improcedibile il giudizio in carenza di previo esperimento di procedura di mediazione preventiva obbligatoria e dichiararsi comunque la carenza di legittimazione attiva della Società ricorrente opposta.

Chiedeva, inoltre, dichiararsi nulli i contratti di finanziamento allegati da controparte ed in ogni caso nulle le clausole in esso contenute in quanto in contrasto col disposto dell'art. 33 del Codice di consumo; con vittoria delle spese del giudizio.

**3.** Si costituiva ritualmente in giudizio la [REDACTED] s.r.l. unipersonale contestando il fondamento delle avverse contestazioni, evidenziando, a conforto della sua legittimazione attiva rispetto alla pretesa creditoria azionata, come essa risultasse compresa nell'operazione di cessione in blocco dei crediti documentata in sede monitoria in quanto relativa a credito già qualificato in sofferenza, come comunicato al debitore con correlativa intimazione di decadenza dal beneficio del [REDACTED] termine.

Eccepiva inoltre la genericità delle doglianze esposte dall'opponente, sia in relazione alle spese di assicurazione accessorie ai debiti in contestazione, sia in riferimento ad asserita applicazione di interessi in misura superiore ai tassi soglia di riferimento *ex lege* n. 108/1996.

Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto opposto, ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento di quanto dovuto in forza dei finanziamenti documentati in causa o, in ulteriore subordine, alla restituzione di quanto indebitamente percepito in esecuzione dei contratti prodotti in giudizio; con vittoria delle spese di lite.

**4.** Rigettata preliminarmente l'istanza formulata dalla parte opponente per la sospensione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta, il Giudice disponeva la sospensione del procedimento per l'esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria, che veniva quindi instaurata ritualmente, ma senza esito positivo.

Quindi, ritenute inammissibili e superflue le prove dedotte dalle parti, il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 84/2019 pubblicata il 12 marzo 2019, rigettava integralmente l'opposizione in esame perché infondata e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 272/2016 emesso in

data 31.05.2016 dal Tribunale e condannava [redacted] al pagamento, in favore della [redacted] s.r.l. unipersonale, delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 7.254,00, oltre accessori di legge.

**5.** Avverso la predetta sentenza proponeva appello [redacted], formulando due motivi di impugnazione, mediante i quali:

a) sosteneva che [redacted] S.r.l. non aveva provato l'esattezza del proprio credito, in quanto non aveva prodotto i necessari estratti conto integrali; lamentava il mancato accoglimento dell'istanza formulata ex art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile richiesta, sostenendo che l'assenza dei documenti richiesti gli avrebbe impedito di effettuare una perizia di parte; eccepiva, infine, l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio dell'onere della prova;

b) lamentava il comportamento ostruzionistico tenuto dalla banca in sede di mediazione, chiedendo che la Corte ne tenesse conto ex artt. 88 e 91 c.p.c. ai fini della liquidazione delle spese di lite e comunque sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda, stante la condotta di adesione solo formale alla procedura di mediazione, indice di malafede ed intesa ad aggirare l'obbligo di cui all'art. 13 d.lgs. n. 28 del 4.3.2010.

**5.1.** In esito, chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione obbligatoria.

Nel merito, "*previa sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.*", l'appellante chiedeva che venisse annullato e revocato il decreto ingiuntivo opposto e respinte le domande proposte dalla banca, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario; in via istruttoria, instava per l'ammissione delle prove dedotte in corso di causa.

**6.** Si costituiva in giudizio la [redacted] S.r.l. unipersonale contestando i motivi di impugnazione e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, l'accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'appellante, con vittoria di spese.

**7.** All'udienza del 21.01.2020 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.09.2020, all'esito della quale assumeva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo d'appello [redacted] sostiene che [redacted] S.r.l. non abbia offerto idonea prova documentale del proprio credito; lamenta altresì il mancato accoglimento dell'istanza formulata ex art. 210 c.p.c. e la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile richiesta, sostenendo che l'assenza dei documenti richiesti gli avrebbe impedito di effettuare una perizia di parte; eccepisce, infine, l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio dell'onere della prova.

**1.1.** Il Tribunale di Aosta ha osservato che la [redacted] SRL, oltre ai contratti di finanziamento n. 299455 in data 7.04.2008 e n. 516053 in data 27.10.2008 (v. docc. n. 2 e 3 allegati al ricorso monitorio) ha prodotto "l'estratto conto completo delle operazioni relative ai due

finanziamenti dalla data di stipulazione dei relativi contratti sino alla data di cessione dei crediti da essi nascenti in favore della [REDACTED] s.r.l., da cui risulta che sono stati applicati in specie interessi corrispettivi e moratori compresi nei limiti fissati con decreti ministeriali 18.03.2008 (per il trimestre aprile-giugno 2008) e 23.06.2008 (per il trimestre luglio-settembre 2008) ex lege n. 108/1996, anche tenuto conto della penale, delle commissioni di sollecito e dei costi anche assicurativi del credito” (v. docc. n. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio).

Ha pertanto rilevato il primo giudice che “La documentazione così prodotta, non contestata specificamente dalla parte opponente in relazione alle componenti del credito ivi evidenziate, siccome estesa all’intero svolgimento dei rapporti in esame pare esaustiva ai fini della compiuta liquidazione dei crediti esposti, laddove le avverse richieste di documentazione, come già inoltrate anche in sede stragiudiziale all’ [REDACTED] S.p.A. (v. documento n. 14 allegato all’atto di citazione in opposizione), risultano in effetti formulate in termini generici in riferimento ad una massa documentale non individuabile specificamente”.

A tale riguardo ha inoltre rilevato come “le istanze di esibizione documentale formulate dall’opponente risultassero in effetti confusamente esposte in relazione ad una pletora di documenti non bene identificabili (“originali delle copie dei contratti...”; “aperture di credito e fideiussione connessi ai conti”, “estratti conto mensili e trimestrali”), laddove ex art. 210 c.p.c. è richiesto invece, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, che il Giudice sia posto in grado di valutare la necessità di acquisire i documenti richiesti ai fini del decidere, risultando perciò solo inammissibile l’istanza di esibizione relativa a documenti non compiutamente individuabili”.

Dichiarava altresì “inammissibile l’indagine peritale invocata dalla parte opponente per il ricalcolo dell’intero rapporto intercorso tra le parti in relazione ai finanziamenti erogati, non essendo specificamente indicate le poste in discussione ed i motivi di contestazione allegati”.

Osservava il giudice di prime cure che l’opponente aveva chiesto l’ammissione di detto mezzo di prova “elencando questioni generiche ed in parte palesemente non conferenti con la natura e qualità dei rapporti in contestazione (cfr. pag. 20 della citazione ove si fa riferimento, fra l’altro a “variazioni di condizioni non concordate”, “delta interessi...tra uso piazza e l’interesse legale”, “tassi ultrafido”), ovvero comunque enunciate senza riferimento alcuno a specifiche operazioni o fasi della lunga evoluzione dei rapporti in contestazione, non consentendo così l’individuazione delle poste in discussione ai fini di una specifica formulazione dei quesiti di indagine”.

Evidenziava il Tribunale di Aosta che, “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti”, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 212 del 11/01/2006; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015).

**1.2.** L’appellante censura la sentenza di primo grado sia sotto il profilo dell’art. 50 TUB sia sotto il profilo dell’omessa valutazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e, comunque, per aver leso il diritto di difesa dell’opponente. In particolare, ritiene che l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c.,

contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, fosse specifica, individuabile e soprattutto non correttamente valutata dal giudice di prime cure.

Contesta, poi, la lesione del diritto di difesa, *sub specie* di inversione dell'onere probatorio, non essendosi tenuto conto del comportamento ostruzionistico della banca che non avrebbe fornito i documenti all'opponente al fine di eseguire una consulenza di parte.

La CTU richiesta, infatti, lungi dall'essere esplorativa rappresenterebbe, ad avviso dell'opponente, l'unico mezzo possibile per dimostrare quanto a livello presuntivo appare già evidente, ovvero un'operazione usuraria in relazione ad interessi e costi non specificamente pattuiti e, se pattuiti, del tutto nulli.

**1.3. Le censure sollevate dall'appellante non sono fondate.**

È infatti condivisibile la valutazione espressa nella sentenza appellata dal Tribunale di Aosta, che ha ritenuto le contestazioni e le istanze di parte opponente del tutto generiche e come tali inidonee a fondare il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la sollecitata CTU.

A tale riguardo si evidenzia, in primo luogo, la completezza delle produzioni documentali della [REDACTED] SRL, che comprendono i documenti negoziali e gli estratti riportanti nel dettaglio, per ciascuno dei finanziamenti, oltre alle voci di incasso rate, ogni addebito di spesa previsto dalle condizioni generali di contratto, corredato dei relativi storni se intervenuto l'incasso, nonché gli importi addebitati a titolo di interessi.

Le difese dell'appellante, in gran parte aventi ad oggetto generiche dissertazioni per lo più non pertinenti al caso di specie, non contengono puntuali critiche di quanto affermato dal primo giudice e, segnatamente, non indicano perché i documenti ritenuti dal Tribunale di Aosta completi ed esaurienti al fine della ricostruzione dei rapporti di finanziamento dovrebbero al contrario considerarsi insufficienti (gli estratti conto prodotti vengono definiti "foglietti" o "banali riepiloghi"); né l'appellante ha precisato quale sarebbe la documentazione che ritiene mancante o, comunque, laddove lo ha fatto, ha indicato documenti non pertinenti ai rapporti in discussione, lamentandosi della mancata produzione degli estratti conto mensili e degli estratti conto trimestrali scalari, dai quali si dovrebbero ricavare gli importi della commissione di massimo scoperto, il rispetto della disciplina delle valute, la capitalizzazione degli interessi passivi, verificare se si siano applicati interessi passivi mediante richiami ad uso piazza, *et alias*, tutte questioni attinenti la disciplina del contratto di conto corrente bancario, laddove nella specie si controverte di contratti di finanziamento.

D'altro canto, già nel giudizio di prime cure l'attuale appellante aveva fatto riferimento a fattispecie non attinenti il caso di specie (contratti di conto corrente - fideiussione - carta di credito - affidamenti bancari) e, condivisibilmente, il Tribunale aveva respinto l'istanza ex art. 210 c.p.c., con cui l'opponente aveva chiesto "di ordinare l'esibizione alla banca degli originali delle copie dei contratti di conto corrente, aperture di credito e fideiussione (non presenti nel caso di specie) connessi ai conti indicati nelle premesse degli atti nonché la produzione degli estratti conto mensili con indicazione della specifica delle operazioni contabilizzate e trimestrali con il conteggio degli interessi scalari mai consegnati all'attore..." (cfr. atto di citazione in opposizione di primo grado).

**1.4.** Di conseguenza, anche la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, condividendosi la valutazione negativa del primo giudice.

La consulenza d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e pertanto deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, poiché un quesito eccessivamente generico conduce ad una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati, e quindi inammissibile (in questo senso, oltre alle pronunce richiamate nella sentenza appellata, v. Cass. 12.2.2008 n. 3374; Cass. ord. n. 26839/2016).

Nella specie, inoltre, l'indagine peritale è diretta a dimostrare l'applicazione di interessi usurari (v. atto di appello pag. 16), eventualità esclusa dal primo giudice con analitica motivazione (come sopra riportato), che non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.

Il motivo è pertanto infondato e non può essere accolto.

**2.** Con il secondo motivo d'impugnazione, [REDACTED] lamenta che la società appellata avrebbe tenuto, in sede di mediazione, un comportamento ostruzionistico: chiede l'appellante che la Corte ne tenga conto ex artt. 88 e 91 c.p.c. ai fini della liquidazione delle spese di lite, e comunque sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda, stante la condotta di adesione solo formale alla procedura di mediazione, indice di malafede ed intesa ad aggirare l'obbligo di cui all'art. 13 d.lgs. n. 28 del 4.3.2010.

Nella comparsa conclusionale l'appellante ha inoltre richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19596 del 18.09.2020 (ove si afferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, della pronuncia di improcedibilità e della revoca del decreto ingiuntivo), evidenziando come la [REDACTED] S.r.l. Unipersonale non abbia introdotto la mediazione pur essendovi tenuta e si sia altresì rifiutata di svolgere una concreta trattativa a seguito dell'introduzione della stessa da parte dell'appellante, violando in tal modo lo spirito della norma, con conseguente improcedibilità del giudizio.

Il motivo è infondato.

**2.1.** A fronte dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria, sollevata in primo grado, il Tribunale ha rilevato che lo stesso opponente aveva prodotto il verbale dell'incontro di mediazione tenutosi il 19.09.2017, da cui risultava come detta procedura fosse stata validamente instaurata tra le parti, entrambe presenti alla convocazione dinanzi al mediatore, ed assistite dai rispettivi difensori, sebbene la sola parte opponente avesse dichiarato, in quella sede, di voler entrare nel merito della controversia, mentre la parte opposta aveva dichiarato di non voler aderire all'invito.

**2.2.** Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'iter della procedura fosse stato idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità posta dal legislatore ex art. 5, comma 1 - bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come testualmente previsto ex art. 5, comma 2 - bis del medesimo provvedimento, secondo cui "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", a nulla rilevando a tal fine che una delle parti avesse rifiutato, nel corso di detto incontro, di entrare nel merito della

procedura di mediazione.

Pertanto, essendo stato effettivamente esperito il procedimento di mediazione, sebbene dal soggetto non gravato da tale onere, non ne può essere conseguita l'improcedibilità della domanda: infatti, la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, nell'individuare il soggetto gravato dell'onere di promuovere la procedura in esame onde evitare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, non esclude che tale iniziativa possa essere intrapresa anche dalla controparte, integrando il tal modo la condizione di procedibilità posta dal legislatore ex art. 5, comma 1 - bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come testualmente previsto ex art. 5, comma 2 - bis del medesimo provvedimento. Tanto meno, la condotta tenuta dalla società appellata in sede di mediazione può essere valutata negativamente ai fini della liquidazione delle spese di lite, anche in considerazione della inconsistenza delle contestazioni dell'attuale appellante.

**3.** In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, con conferma dell'appellata sentenza n. 84/2019 del Tribunale di Aosta.

Consegue, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 26.001 ad € 52.000), dovendosi escludere il compenso per la fase istruttoria (non svolta) e per quella decisionale, non avendo parte appellata depositato gli scritti conclusivi.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1684/2019 R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

**RESPINGE** l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 84/2019 del Tribunale di Aosta, pubblicata il 12 marzo 2019, che integralmente conferma.

**CONDANNA** parte appellante al rimborso, in favore di [REDACTED] **S.R.L. UNIPERSONALE**, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.310,00 di cui € 1.960,00 per la fase di studio e € 1.350,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

**DICHIARA** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 12.03.2021.

#### **IL CONSIGLIERE EST.**

Dott. Gian Paolo Macagno

#### **IL PRESIDENTE**

Dott. Renata Silva